

Codice A1702A

D.D. 23 gennaio 2018, n. 99

Azienda faunistico-venatoria "Cellarengo" (AL). Rinnovo della concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 363 del 11.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Cellarengo" di ettari 731.00, ubicata nel Comune di Cellarengo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, a favore del Sig. Antonio Piero GHIGNONE, fino al 31.01.2000;

vista la determinazione dirigenziale n. 1298 del 29.11.2011 con la quale è stata rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Cellarengo" di ettari 731.00, ubicata nel Comune di Cellarengo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, a favore del Sig. Antonio Piero GHIGNONE, fino al 31.01.2018;

vista l'istanza pervenuta in data 23.10.2017 e registrata al n. 38358/A1702A di protocollo, con la quale il Sig. Antonio Piero GHIGNONE in qualità di Concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "Cellarengo" richiede il rinnovo della concessione dell'azienda stessa, sino al 31.01.2024;

preso atto della dichiarazione resa dal Concessionario, che non è intervenuta modifica alcuna che riguardi l'azienda neppure nelle condizioni agro-silvo-pastorali dei terreni conferiti al consorzio;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario:

- rinnovando la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Cellarengo" di ettari 731.00, ubicata nel Comune di Cellarengo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, a favore del Sig. Antonio Piero GHIGNONE, fino al 31.01.2024;

vista la D.G.R. n. 29 del 29.12.2016, n. 41- 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di rinnovare la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Cellarengo" di ettari 731.00, ubicata nel Comune di Cellarengo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, a favore del Sig. Antonio Piero GHIGNONE, fino al 31.01.2024;

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella determinazione dirigenziale n. 68 del 11.04.2002 e nella determinazione dirigenziale n. 309 del 04.12.2003.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Asti.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Dott. Paolo BALOCCO -